



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 173 DEL 31/10/2022

OGGETTO: Art. 14 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004 - Assegnazione temporanea e a tempo parziale di personale dipendente presso il Comune di Parabita. Proroga Convenzione al 31.12.2022

L'anno **2022**, il giorno **31** del mese di **ottobre** alle ore **12:48** nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

| Componenti | | Presente | Assente |
|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| FILONI Flavio | Sindaco | | Sì |
| GATTO Biagio | Vice Sindaco | Sì | |
| DORATO Caterina | Assessore | Sì | |
| BOVE Roberto | Assessore | Sì | |
| MORETTO Valentino | Assessore | Sì | |
| ANTICO Pina | Assessore | Sì | |
| Totale | | 5 | 1 |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Biagio GATTO il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Vice Sindaco

Biagio GATTO

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

| PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 201 del 28/10/2022 | | |
|--|---|---|
| SETTORE PROPONENTE 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane | SERVIZIO | Istruttore Dott.ssa Serena Nocco |
| OGGETTO | Art. 14 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004 - Assegnazione temporanea e a tempo parziale di personale dipendente presso il Comune di Parabita. Proroga Convenzione al 31.12.2022 | |
| Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. | | |
| Istruttore Dott.ssa Serena Nocco _____ | | |
| Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: | | |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 28/10/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE NOCCO Dott.ssa Serena (FIRMA DIGITALE) | |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 28/10/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco | |

SEDUTA DEL 31/10/2022 ORE 12:48 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

TESTO DELLA PROPOSTA

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | Art. 14 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004 - Assegnazione temporanea e a tempo parziale di personale dipendente presso il Comune di Parabita. Proroga Convenzione al 31.12.2022 |
|---------|--|

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- il Comune di Parabita, con nota assunta al prot. 20330 del 20 luglio 2022, ha chiesto a questo Ente la disponibilità ad autorizzare l'assegnazione in posizione di comando di un istruttore direttivo di vigilanza per 18 ore/sett. e fino al 30 ottobre 2022;
- previo confronto per le vie brevi, questo Ente ha manifestato la disponibilità ad autorizzare l'utilizzo temporaneo in convenzione di una unità inquadrata in categoria D con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza per complessive 18 ore settimanali e per la durata di mesi tre;
- con deliberazione n.116 del 29.07.2022 di giunta comunale si è provveduto tra l'altro a:
 1. *AUTORIZZARE l'utilizzo temporaneo in convenzione da parte del Comune di Parabita del dipendente matricola n. 829, in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrato in categoria D (posizione economica D1) con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza;*
 2. *APROVARE lo schema di convenzione per l'utilizzo, temporaneo e a tempo parziale, del citato dipendente del Comune di Galatone presso il Comune di Parabita, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;*
 3. *DARE ATTO che l'utilizzazione parziale si sostanzia in complessive 18 ore settimanali da concordare in base alle esigenze di servizio e nel rispetto dell'orario d'obbligo previsto dal contratto, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione;*
 4. *STABILIRE che l'utilizzo condiviso del personale non dovrà arrecare pregiudizio nello svolgimento dei compiti e delle attività assegnate dall'Amministrazione di appartenenza;*
 5. *STABILIRE ancora che la convenzione decorre dal 01.08.2022 (ovvero dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto) e avrà durata di tre mesi, salvo proroga ovvero risoluzione anticipata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4 dello schema di convenzione;*
- la Convenzione tra i due Enti e il dipendente interessato è stata siglata il 02.08.2022 e pertanto espleterà la sua efficacia fino al 03.11.2022;

Dato atto che il comune di Parabita, con comunicazione Prot. 22132 del 27.10.2022, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 30490 del 27.10.2022, ha richiesto la proroga della Convenzione *de qua* al 31.12.2022;

Costatato che il dipendente interessato, matricola n. 829, con comunicazione registrata al protocollo n. 30681 del 28.10.2022 ha espresso la propria disponibilità all'utilizzo congiunto, in via temporanea e a tempo parziale fino al 31.12.2022;

Visto che:

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone testualmente “1. *gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. (...) 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri (...) di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*”;
- si intendono avviare forme di collaborazione tra realtà comunali diverse per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi e per erogare servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;

Richiamati:

- l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, riferito al personale dipendente di categoria del Comparto Regioni ed Enti locali, secondo cui “*al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente*”

di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;

- la dichiarazione congiunta n. 10 del suddetto CCNL, con cui le parti firmatarie hanno esplicitato che il ridetto strumento negoziale ha la funzione di offrire agli enti interessati una regolamentazione uniforme e innovativa circa l'impiego del personale cosiddetto a scavalco, prendendo in considerazione la condizione dei lavoratori che *“fermo restando la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, a favore di due datori di lavoro”*;

Visto altresì che l'ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede proprio l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di lavoro settimanale. La convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo tra gli stessi;

Considerato che:

- l'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi, previa definizione, da parte di questo organo di governo delle necessarie linee di indirizzo, per manifestare la volontà delle amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;
- rientra nella competenza di questo organo fornire le necessarie direttive agli organi gestionali, come meglio evidenziato in premessa, giusto richiamo all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Precisato che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000;
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 – Orientamenti Applicativi).

Esaminato lo schema di convenzione allegato, predisposto dalla sezione Risorse Umane ed avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra gli enti coinvolti per l'attuazione della convenzione *de qua*, dal quale risulta che:

- il dipendente del Comune di Galatone, matricola n. 829 Categoria D, presterà servizio presso il Comune di Parabita per n. 18 ore settimanali, da effettuarsi nell'ambito delle n. 36 ore settimanali, con decorrenza dal 3 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 previa sottoscrizione della convenzione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- il Comune di Galatone anticiperà le somme dovute al dipendente per il servizio ordinario prestato presso il Comune di Parabita;
- il Comune di Parabita rimborserà, con le modalità precisate in convenzione, al Comune Galatone le somme anticipate per suo conto, comprensive degli oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, mentre corrisponderà direttamente all'interessato quanto dovutogli a titolo di rimborso delle spese sostenute e di ogni altra somma per incarichi svolti esclusivamente nel Comune di Parabita, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di Galatone delle somme corrisposte;

Tenuto conto che la convenzione può avere luogo a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo l'attività in favore del Comune di Galatone, che si riserva quindi di richiamare in sede il dipendente coinvolto qualora esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali ne comportino la necessità del rientro ovvero allorquando l'utilizzo condiviso dello stesso arrecherebbe pregiudizio allo svolgimento delle attività dell'ente;

Ritenuto, allo stato, di dover provvedere nel merito a concedere l'assegnazione temporanea parziale del dipendente e, per l'effetto, all'approvazione dello schema di convenzione, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 e gli esiti del controllo preventivo di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

1. **AUTORIZZARE** la proroga dell'utilizzo temporaneo in convenzione da parte del Comune di Parabita del dipendente matricola n. 829, in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrato in categoria D (posizione economica D1) con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza;
2. **APROVARE** lo schema di convenzione per l'utilizzo, temporaneo e a tempo parziale, del citato dipendente del Comune di Galatone presso il Comune di Parabita, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. **DARE ATTO** che l'utilizzazione parziale si sostanzia in complessive 18 ore settimanali da concordare in base alle esigenze di servizio e nel rispetto dell'orario d'obbligo previsto dal contratto, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione;
4. **STABILIRE** che l'utilizzo condiviso del personale non dovrà arrecare pregiudizio nello svolgimento dei compiti e delle attività assegnate dall'Amministrazione di appartenenza;
5. **STABILIRE** ancora che la convenzione decorre dal 03.11.2022 (previa sottoscrizione del contratto) e avrà durata fino al 31.12.2022, salvo proroga ovvero risoluzione anticipata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4 dello schema di convenzione;
6. **DARE ATTO** che il Comune di Parabita rimborserà a questo ente, previa formale richiesta, il trattamento economico lordo e i relativi oneri contributivi in godimento al dipendente in rapporto alle ore di lavoro prestate alla scadenza dei tre mesi;
7. **TRASMETTERE** copia della presente unitamente allo schema di convenzione al Comune di Parabita per gli adempimenti di competenza;
8. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore Risorse Umane alla sottoscrizione della convenzione nonché all'adozione degli atti consequenziali.

DICHIARARE

con successiva ed unanime votazione, rilevata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.